



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota protocollo n°349930 in data 14/08/2020 del Comune di Venezia – Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni, con la quale ha richiesto la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento della tradizionale “Regata Storica”, prevista per domenica 6 settembre 2020;

**VISTA:** la nota protocollo n°12196, in data 03/09/2020, dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato ai fini demaniali marittimi lo svolgimento della manifestazione di che trattasi con prescrizioni;

**VISTA:** l’Ordinanza n°611, in data 02/09/2020, del Comune di Venezia, con la quale è stata modificata la circolazione per via d’acqua, nonché l’occupazione di spazi acquei per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare il traffico acqueo nei canali marittimi lagunari interessati dagli eventi, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione;

**VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

**VISTO:** il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

**che dalle ore 16:00 di domenica 6 settembre 2020** e, comunque, fino al termine della manifestazione prevista per le **ore 19:00** circa, avrà luogo la tradizionale “**Regata Storica**” negli specchi acquei del **Bacino e del Canale San Marco**, secondo il seguente programma:

- alle **ore 16:00** circa, partirà dal Bacino San Marco il tradizionale “**Corteo Storico**” verso il Canal Grande.

- dalle **ore 16:50** circa fino alle **ore 18:10** circa, si svolgeranno le seguenti competizioni su imbarcazioni tipiche a remi:
  - Ore 16:50: partenza regata giovanissimi su pupparini a due remi;
  - Ore 17:10: partenza regata su caorline;
  - Ore 17:40: partenza regata donne su mascarete a due remi;
  - Ore 18:10: partenza regata su gondolini.

## ORDINA

### **Articolo 1**

**Dalle ore 15:30 fino alle ore 19:30 del giorno 6 settembre 2020** e, comunque, fino al termine della “**Regata Storica**”, gli specchi acquei del **Bacino e del Canale San Marco**, delimitato dalle congiungenti tra il Rio dei Giardini e l’imboccatura sud del Canale dell’Orfanello e tra il pontile A.C.T.V. delle “Zitelle” e Punta della Dogana – come evidenziato nell’allegato alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante – è interdetto alla navigazione ed alla sosta da parte di qualsivoglia tipologia di unità navale.

In tale arco temporale tutte le unità navali già ormeggiate ai pontili/approdi ubicati nelle aree marittime interdette dal presente provvedimento, dovranno permanere all’ormeggio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle unità di cui ai successivi artt. 2 e 3.

### **Articolo 2**

Allo scopo di garantire i servizi minimi di trasporto pubblico di linea dal canale della Giudecca verso il Lido e viceversa, è consentito ai suddetti mezzi il transito in Bacino San Marco.

I conduttori di tali unità navali devono navigare alla velocità minima di governo, mantenendosi vicino alla riva dell’Isola di San Giorgio e transitando lungo il Canale dell’Orfanello, onde non interferire con il campo di regata.

Il transito di ciascun mezzo pubblico di linea in prossimità del campo di regata sarà gestito *in loco* da un funzionario appositamente incaricato dal Comitato organizzatore.

I mezzi a motore adibiti al trasporto pubblico “non di linea” (taxi) e provenienti dal Rio de la Pietà potranno impegnare lo specchio acqueo del bacino di San Marco immediatamente antistante al medesimo Rio, al solo fine di imboccare il limitrofo Rio dei Greci.

La manovra di cui al precedente comma è effettuabile solo in condizione di assenza *in loco* di unità partecipanti alla manifestazione e previo “nulla osta” da parte delle unità delle Forze di Polizia poste a presidio delle vie d’acqua interessate.

### **Articolo 3**

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente/Associazione organizzatore, a quelle espressamente autorizzate a seguire entrambe le manifestazioni, nonché ai mezzi della Capitaneria di porto - Guardia Costiera, della Guardia Costiera Ausiliaria e della Guardia Costiera volontaria, delle Forze dell'Ordine e di Polizia, della Protezione Civile e del Servizio di pronto soccorso.

### **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°  
82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

